



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma 5 agosto 2008

Protocollo: 5689

Alle Associazioni di Categoria

Rif.:

Alle Associazioni Spedizionieri  
Doganali

Allegati:

All' Unione Italiana delle Camere  
di Commercio Industria  
Agricoltura e Artigianato  
Piazza Sallustio, 21  
Roma ( fax 06 78052346 )

Alla Camera di Commercio  
Internazionale  
Via XX Settembre, 5  
Roma ( fax 06 4882677 )

Agli Operatori

**OGGETTO:** Reg. CE 800/99. art 16. Contabili bancarie/prove del  
pagamento

Con l'evolversi della tecnologia in campo informatico, le banche hanno implementato processi di emissione elettronica di tutta la documentazione inerente la particolare attività.

L'attuale normativa ( art. 15 comma 2 della Legge 59/97 ), d'altronde, attribuisce **valore legale** ai documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai **privati**, mediante strumenti informatici trasmessi per via telematica.

In tale contesto appaiono **obiettivamente** giustificate le difficoltà più volte rappresentate da numerosi operatori ad ottenere dagli Istituti di credito, originali o copie conformi all'originale delle **contabili bancarie/ prove del pagamento**.

voluta

Il rilascio delle predette copie conformi costituirebbe per le banche, d'altronde, un notevole aggravio di oneri che vanificherebbero l'economia dei costi fortemente dalla nuova tecnologia attualmente disponibile

Per quanto sopra detto, lo scrivente, al fine di evitare onerose istruttorie che pregiudicherebbero gli interessi economici degli operatori, dopo un attento esame della normativa vigente in materia, dispone quanto segue.

#### **Documentazione relativa alla prova della definitiva importazione nel paese terzo.**

1. Le prove dell'espletamento delle formalità doganali di importazione previste dall'art. 16 par. 1 e 2 del Reg. CE 800/99, nonché le prove previste dall'art. 49 par. 3 lett. a) 1° comma, **debbono essere presentate in originale o in copia autentica**, ove previsto, e nelle forme specificate dalle norme comunitarie;
2. la documentazione bancaria presentata, ai sensi dell'art. **16 par. 2 lett. d)**, dello stesso Regolamento 800/99, in sostituzione della documentazione primaria, **deve essere prodotta in originale o copia conforme all'originale**;
3. **le** contabili bancarie richieste dalla Commissione, in **sostituzione della documentazione primaria, per gestire situazioni transitorie** ( si veda più avanti) possono essere prodotte in formato elettronico o digitale. Il documento prodotto **deve essere accompagnato da idonea dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il documento esibito è veritiero e che il pagamento della fornitura di che trattasi è stato regolarmente registrato nella contabilità della Società**;
4. la documentazione bancaria prevista dall'art. 49 par. 3, lett. a) , 2° comma del Reg. CE 800/99 ( **esportazioni la cui restituzione è inferiore a 2400 euro** ) e quella presentata dalla ditta di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio, ad integrazione della documentazione prevista dall'art. 16 del Reg. ( CE ) 800/99, può essere prodotta in formato elettronico o digitale e deve essere accompagnata dal documento di trasporto e dalla **dichiarazione di cui al punto 3)**.

**La contabile bancaria dovrà essere accompagnata, nei casi sopra menzionati, dalla fattura relativa alla fornitura in questione.**

Si ritiene opportuno indicare, di seguito, alcuni dei Regolamenti Comunitari che consentono, per la gestione di **situazioni transitorie**, la presentazione della contabile bancaria in sostituzione della documentazione primaria prevista dall'art. 16 del Reg. CE 800/99:

#### **1) art. 54 par. 6 del Reg. CE 1043/05, come modificato dal Reg. CE 1580/06**

la Il predetto articolo dispone che qualora l'esportatore non sia in grado di presentare documentazione prevista dall'art. 16 par. 1 del reg. CE 800/99, il prodotto si considera importato su presentazione del documento di trasporto accompagnato da

uno dei documenti di cui all'art. 16 par. 2 del Reg. CE 800/99, **oppure** dal documento bancario (contabile ) attestante che il pagamento della fornitura in questione è stato accreditato sul conto dell'esportatore.

## **2) Regolamento CE n. 1541 del 20 dicembre 2007**

Il predetto Regolamento ha confermato e prorogato, al 31 dicembre 2008 la deroga introdotta dal Reg. CE 436/07 per il periodo 01/01/07 – 31/12/07 .

Il Regolamento in questione ha stabilito che il prodotto si considera importato su presentazione di una copia del documento di trasporto , dell'attestato di scarico , dalla prova del pagamento .della fornitura e dalla relativa fattura.

**Controlli a campione saranno effettuate sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.**

**Il Direttore**

**Dott. Roberto Chiara**

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*